

CAMERA DEI DEPUTATI N. 56

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, ALAGNA, ALBERINI, AMODEO, BUFFONI,
CAPPIELLO, CARDETTI, MASTRANTUONO, PRINCIPE**

Presentata il 2 luglio 1987

**Norme a favore delle vittime
della lotta contro il terrorismo e la criminalità**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro della lotta contro il flagello del terrorismo portroppo non è infrequente il caso che qualche tutore dell'ordine particolarmente irriflessivo faccia incauto o maldestro uso delle armi, con conseguenze letali per cittadini innocenti.

Tra le vittime non mancano persone d'ogni ceto e d'ogni età, tra cui casalinghe, puerpere, professionisti, operai, turisti stranieri e perfino bambini.

Il doloroso fenomeno, alimentato da una psicosi comprensibile per le circostanze in cui si è sviluppato, ha assunto dimensioni allarmanti, finora incontrollabili dalla volontà del Governo, con serio pregiudizio per lo stesso prestigio delle istituzioni, esposte, iniquamente, a critiche e sarcasmi generalizzanti dalla stampa, nazionale e straniera, come dall'opinione pubblica.

Mentre da ogni parte si auspica una maggiore ponderatezza nell'uso delle armi ad opera dei tutori dell'ordine in uniforme, e, soprattutto, in abito borghese, le apprezzabili e reiterate promesse del Governo sono vanificate dai fatti, talché il bilancio degli onesti uccisi o feriti per errore si sta facendo impressionante.

L'obiettivo di questa proposta di legge è limitato, ma indifferibile. Urge, infatti, manifestare concretamente, e non solo con parole, la non indifferenza dello Stato nei confronti di tutte le vittime innocenti che siano cadute, o che cadano, nella cornice della lotta al terrorismo. Si ritiene, pertanto, civile e doveroso che le provvidenze già stabilite per i familiari delle vittime del terrorismo siano estese ai familiari delle vittime dell'antiterrorismo. Altrimenti, avverrebbe una inconcepibile, e forse anticostituzionale, discrimi-

nazione tra chi è ucciso dalle scellerate armi dei terroristi e chi invece, senza alcuna colpa, è ucciso dalle armi d'ordinanza. Al limite, potrebbe accadere che un cittadino sia colpito fortuitamente nel corso di un conflitto a fuoco tra terroristi e forze dell'ordine: ma, con l'attuale legislazione, per ottenere il sussidio previsto per i familiari di un eventuale caduto accidentale, costoro dovrebbero « augurarsi » e provare che la morte del loro congiunto si sia verificata per causa di un proiettile dei criminali, e non per causa di un proiettile partito per errore, per colpa, o per tragica fatalità dalle armi delle forze dell'ordine.

Ciò viene a creare una sperequazione mostruosa tra i caduti, o i mutilati, sulla stessa trincea contro l'eversione armata. Ciò vale a discriminare, odiosamente, una aliquota di cittadini (innocenti) vittime dell'identico flagello sociale, il che sarebbe in stridente asintonia con quanto prescrive la suprema fonte normativa della Repubblica circa l'eguaglianza dei cittadini che, nella fattispecie, non sarebbe tale nemmeno di fronte alla morte. In termini logici, giuridici, morali, sembra infatti inammissibile che l'intervento

assistenziale dello Stato rimanga circoscritto agli uccisi dalla eversione armata, anziché includere anche chi perda la vita nel corso della lotta contro tale eversione. È superfluo sottolineare le penose conseguenze familiari per la traumatica perdita di un congiunto a opera delle cosiddette « pistole facili », e lo scredito che ricadrebbe sulle istituzioni per ogni persistente indifferenza concreta circa i tanti, troppi, lutti che finora sono stati registrati, sia pure con l'augurio che altre tragedie del genere non debbano lamentarsi per il futuro.

L'assistenza economica per le vittime della lotta contro il terrorismo, naturalmente, dovrà applicarsi anche ai mutilati che, pur sopravvivendo, hanno diritto, oltre al *pretium doloris*, anche a un indennizzo percentuale per la perdita della loro capacità lavorativa.

La legge che si raccomanda alla unanime attenzione della Camera varrebbe, oltre tutto, come deterrente per l'uso imponderato delle armi da parte dei Corpi dello Stato, il cui scopo supremo è la tutela dei diritti del cittadino e il rispetto per la vita umana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Quando, nell'ambito della lotta contro il terrorismo e la delinquenza, un cittadino venga ucciso per dolo, colpa grave, errore o semplice fatalità da tutori dell'ordine, o da loro occasionali collaboratori, in favore dei familiari del caduto è erogata, da parte dello Stato, una sovvenzione pari a quella stabilita per i familiari delle vittime dei terroristi, ovvero 100 milioni di lire. L'importo sarà versato entro 60 giorni dal verificarsi dell'episodio letale.

ART. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è erogata indipendentemente dalle condizioni soggettive della vittima (come censo ed età) e non esclude, nei casi di dolo o di colpa grave, l'eventuale liquidazione di danni suppletivi in seguito ad azione giudiziaria.

ART. 3.

1. Hanno diritto alla somma di cui all'articolo 1 gli eredi legittimi, secondo l'ordine previsto dal codice civile per le successioni. Il diritto, esente da ogni imposizione fiscale, si estende alla eventuale convivente, nella fattispecie da equipararsi a moglie legittima, e agli affiliati della vittima, indipendentemente dalla loro età e dalle loro condizioni economiche.

ART. 4.

1. In caso di lesioni gravi che diminuiscano la capacità lavorativa della vittima l'indennizzo è di 100 milioni di lire

ove si riscontri almeno l'80 per cento di invalidità permanente. L'importo è percentualmente ridotto, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, in caso di invalidità parziale.

ART. 5.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 4 della presente legge è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima al verificarsi dell'evento.